

D.L. 1 luglio 1999, n. 214.

Disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato.

pubblicato nella G. U. 2 luglio 1999, n. 153 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 2 agosto 1999, n. 263 (G. U. 6 agosto 1999, n. 183).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante disposizioni per il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di apprendistato;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di armonizzare il termine previsto per la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con quello dell'avvio dell'attività da parte dei nuovi centri per l'impiego, al fine di garantire la indifferibilità e continuità dell'azione amministrativa, nonché di assicurare un'applicazione coerente dell'articolo 16, comma 2, della citata legge n. 196 del 1997 nel senso di correlare i benefici contributivi alla effettiva offerta formativa esterna da parte dell'amministrazione competente a favore degli apprendisti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto-legge:

1. Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

1. Al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a); (1)

b) all'articolo 8, comma 1, le parole: "non oltre il 30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 1999 ovvero la diversa data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti di trasferimento di cui all'articolo 7 sempre all'interno di detto termine finale;». (2)

(1) sostituisce, con i commi 8 e 8-bis, il comma 8 dell'art. 7, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469.

(2) articolo così modificato dalla legge di conversione 2 agosto 1999, n. 263.

2. Disposizioni in materia di apprendistato.

All'articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole da: «trovano applicazione» fino a: «collettivi nazionali di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente»;

b) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per la dislocazione territoriale della stessa nonché per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire all'amministrazione competente l'organizzazione dell'attività formativa esterna». (3)

(3) articolo così sostituito dalla legge di conversione 2 agosto 1999, n. 263.

3. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
